

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DE VINCENTI, *Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
29 DICEMBRE 2016, N. 243

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 8.4:

al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione»; al capoverso 8.5:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi»;

al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2016»; al comma 2:

alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della spesa»;

al comma 3:

dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “sino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2017”»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA*). — 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di

